

RISOLUZIONE N.104/E

Roma, 7 dicembre 2012

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario, degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Articolo 37, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

L'articolo 37, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha esteso anche al processo tributario il contributo unificato disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

In particolare, l'articolo 9 del citato d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, prevede che *“È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio,(...) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10”*.

Il successivo articolo 16 stabilisce che *“1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. 1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”*.

Il capo I del titolo III del predetto d.P.R. n. 115/2002, nel disciplinare il *pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario*, all'articolo 192

dispone che “*Il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari;(…)*”.

Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle somme dovute nel processo tributario, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “**171T**” denominato “**Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**”;
- “**172T**” denominato “**Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI - Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**”;
- “**173T**” denominato “**Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**”;
- “**174T**” denominato “**Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE - Art. 16, c. 1-bis - d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F23, il versante avrà cura di indicare:

- nella sezione **DATI ANAGRAFICI**:
 - nel campo “4”, le generalità e il codice fiscale del proponente il ricorso ovvero il ricorso in appello;
 - nel campo “5”, le generalità del convenuto (o resistente);
- nella sezione **DATI DEL VERSAMENTO**:
 - nel campo 6 “*codice ufficio o ente*”, il codice della commissione tributaria adita, desumibile dalla TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
 - nel campo 10 “*Estremi dell’atto o del documento*”, gli estremi dell’atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato;
 - nel campo 11 “*Codice tributo*”, il codice tributo.

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012.

Le somme riscosse con tali codici sono riversate dagli agenti della riscossione al capitolo “3324” del bilancio dello Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO
Federico Monaco